

Evoluzione della normativa internazionale nel contrasto alla criminalità economica

di Vincenzo Suppa

[1. Premessa](#) - [2. Strumenti di cooperazione in materia di confisca internazionale e di assistenza giudiziaria](#) - [3. Reato di corruzione nelle transazioni economiche internazionali e riciclaggio](#) - [4. Profili internazionali della tassazione dei proventi illeciti](#) - [5. Conclusioni](#)

1. Premessa

Gli organismi internazionali, da anni impegnati nell'elaborazione comune di strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio e nel monitoraggio dei flussi di denaro sporco da esso derivanti (Gafi, Interpol, Consiglio d'Europa), sono concordi nel registrare una progressiva evoluzione delle attività criminali verso aree geografiche caratterizzate da deboli apparati politico-legislativi, incapaci di fornire adeguate garanzie di regolamentazione e trasparenza nei settori economici e finanziari, quindi particolarmente esposte all'infiltrazione dei capitali di cui dispone il crimine organizzato.

Il fenomeno dell'espansione della criminalità organizzata sulle rotte internazionali è legato, quindi, alla accertata superiore redditività connessa ad alcune fattispecie delittuose (contrabbando, traffico di droga e commercio clandestino di armi, investimenti "off shore" mediante capitali di illecita provenienza, frodi comunitarie) "fisiologicamente" proiettate oltre l'ambito dei confini nazionali di un Paese, rispetto ad altre.

Da tali premesse ha tratto origine la innovativa strategia dei sodalizi criminali di maggiore levatura (mafia: italiana, cinese e russa, yakuza giapponese, tanto per fare un esempio), volta a favorire la propria espansione ben al di fuori dei confini dei Paesi di origine, individuando un validissimo ausilio nel progresso tecnologico e nei processi di integrazione finanziaria, che consentono di movimentare facilmente oltre i confini i capitali di provenienza illecita sottraendoli, così, ai controlli nazionali ed approfittando di normative meno restrittive.

Il punto di svolta nella crescita del fenomeno delinquenziale può, senza dubbio, essere individuato nella capacità di aver saputo prontamente rispondere alle "domande" provenienti dal mercato a seguito dei mutamenti della situazione economico-politica.

Si fa riferimento, in particolare, al traffico di armi con Paesi in guerra o che versano in stati di allarme militare ormai irreversibili, o alla capacità manifestata dagli operatori del crimine organizzato di individuare ampi spazi di manovra nell'ambito dei mutamenti politici registrati negli ultimi anni in alcune aree dell'Europa centro-orientale, spesso interessate da colossali processi di privatizzazione economica e, conseguentemente, fortemente appetibili sotto il profilo del collocamento di capitali illeciti.

A questo progressivo ridimensionamento del controllo di alcuni Stati (e l'Italia non ne va esente) sull'economia, si è infatti accompagnata la crescita di potenti organizzazioni criminali che, gestendo i flussi finanziari prodotti dalla corruzione, alimentati dalle frodi e movimentati dal riciclaggio, producono molteplici effetti distorsivi:

- sul sistema dei mercati, alterando il funzionamento dell'intero sistema dei prezzi, ostacolando il libero esplicarsi della concorrenza;
- con riferimento alle risorse umane, offrendo lavoro e facili guadagni in attività illegali;
- provocando la chiusura di imprese sane, impedendo l'avvio e lo sviluppo di nuove attività;
- inquinando gli appalti pubblici;

- sul mercato dei capitali, distorcendo l'allocazione delle risorse finanziarie mediante il riciclaggio di proventi illeciti e l'usura.

Alla crescita qualitativa e quantitativa dei traffici è conseguita, quindi, l'accumulazione di ingenti risorse finanziarie che abbisognano di una gestione efficiente, intesa tanto come capacità di sottrarre i patrimoni all'azione delle misure di contrasto approntate dagli ordinamenti nazionali e dagli organismi internazionali, quanto come massimizzazione del profitto derivante dall'impiego di tali ricchezze.

2. Strumenti di cooperazione in materia di confisca internazionale e di assistenza giudiziaria

La dimensione internazionale assunta dal riciclaggio di proventi illeciti ad opera delle consorterie criminali ha suggerito, nel tempo, iniziative legislative comuni agli Stati interessati dal fenomeno volte a limitare, per quanto possibile, la creazione di aree geografiche in cui risultasse particolarmente agevole la penetrazione di capitali "sporchi", prevedendo nel contempo adeguati strumenti normativi per "aggregare" i patrimoni illecitamente accumulati.

L'aspetto della confisca dei beni di reato è stato affrontato in maniera organica, per la prima volta, solamente con la Conferenza di Vienna del 1987 in materia di abuso di droga e di traffico illecito, ove gli Stati partecipanti sono stati sensibilizzati tanto ad una revisione della legislazione interna al fine di consentire il sequestro e la confisca dei proventi del narcotraffico, quanto ad una più ampia forma di cooperazione internazionale nel settore.

Fra gli strumenti normativi sovranazionali introdotti nella specifica materia, assume particolare rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite firmata da oltre 80 Paesi a Vienna nel dicembre 1988, ratificata dall'Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328 e recepita da numerosi altri Paesi, la quale, pur adottata essenzialmente al fine di disporre più penetranti strumenti di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, tiene nella dovuta considerazione il reimpiego dei relativi proventi.

La Convenzione in esame, oltre a prevedere la possibilità per gli Stati firmatari di concedere l'estradizione per i casi di riciclaggio, ha altresì contemplato la possibilità di confiscare il denaro frutto del traffico di droga, anche se individuato (ed è questa la reale innovazione introdotta) in un altro Paese, previa *facoltà* dello Stato interessato di richiedere l'effettuazione di una serie di atti e l'*obbligo* della parte "richiesta" di fornire l'assistenza necessaria per dare corso al sequestro dei beni, stante l'esplicita esclusione della invocabilità del segreto bancario (art. 5) [\(1\)](#).

La disciplina introdotta dalla Convenzione di Vienna ha subito un ulteriore ampliamento con la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata in Italia con la legge 9 agosto 1993, n. 328, in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei patrimoni costituiti in maniera illecita quali profitto di reato.

Elemento qualificante di tale Convenzione è, innanzitutto, l'aver individuato nei c.d. "delitti intenzionali" i reati presupposti del riciclaggio. Tale principio è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico con i novellati articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - in esecuzione degli artt. 4 e 5 della citata legge 328 - che sanzionano il trasferimento o l'impiego in attività economiche di "*denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo*".

La possibilità concessa all'Autorità giudiziaria nazionale di richiedere il "blocco" dei beni individuati in territorio estero, rappresenta l'ulteriore innovazione introdotta dal Trattato il quale, in merito, ritiene irrilevante ai fini della esecuzione di un provvedimento di confisca, che il Paese richiesto "*abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto*", fatta salva la facoltà per lo stesso di limitare, in sede di ratifica, l'applicabilità della norma soltanto a determinate tipologie delittuose (art. 7) [\(2\)](#).

Come appare evidente, non assume importanza alcuna la circostanza che il reato presupposto sia stato commesso all'estero, nel Paese richiesto, atteso che in caso contrario l'essenza della Convenzione di Strasburgo sarebbe risultata di nessun rilievo.

Essenza che, viceversa, può essere colta nella necessità di considerare il riciclaggio come autonoma figura di reato e di intensificare la cooperazione internazionale, sia ai fini investigativi,

sia in relazione alle procedure di confisca, escludendo esplicitamente la possibilità di invocare il segreto bancario, consentendo, però, il rifiuto di collaborazione nelle ipotesi di violazioni fiscali.

Gli Stati che aderiscono al Trattato in parola, pertanto, si impegnano a fornire, in presenza di una sentenza di condanna, la propria collaborazione ai Paesi richiedenti per giungere alla identificazione dei beni del reo ed alla loro materiale confisca, secondo le procedure disciplinate dalla legge nazionale della parte richiesta.

Esistono, ovviamente, precise eccezioni a questa regola di carattere generale, rilevabili dal Paese all'interno del quale dovrebbe essere eseguito il provvedimento di confisca emesso da Autorità giudiziaria straniera, come nel caso in cui gli atti richiesti siano contrari ad un principio fondamentale del sistema giuridico (per esempio, quello del "*ne bis in idem*" in ordine alla duplicazione della sanzione), o quando il reato presupposto da cui scaturisce la confisca sia di natura politica o fiscale.

Dati questi brevi cenni circa l'efficacia della ormai consolidata Convenzione di Strasburgo, è utile rimarcare che anche l'Unione europea, ispirandosi alla Dichiarazione di Basilea del dicembre 1989 introdotta al fine di evidenziare il rischio che banche ed istituzioni finanziarie costituiscano spesso, più o meno inconsapevolmente, veicoli di denaro "sporco", ha elaborato strategie di contrasto alla introduzione nel proprio ambito di capitali illeciti, agevolata dall'avvento del Mercato Unico, prevedendo lo strumento del sequestro penale dei beni patrimoniali e delle disponibilità bancarie frutto di illecite attività.

In particolare, nel 1991 il Consiglio delle Comunità europee, sulla scorta delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Azione Finanziaria (Gafi) nel rapporto del 1990, ha emanato la Direttiva 91/308 con la quale ha statuito la connessione del reato di riciclaggio con tutte le attività criminali, e non solo con il traffico di droga (art.1) [\(3\)](#).

Da ultimo, sebbene di epoca anteriore agli strumenti di cooperazione per la confisca internazionale citati, va ricordato l'Accordo di Schengen (stilato nel 1985 ma esecutivo dal 1990), in materia di libera circolazione dei cittadini e delle merci, con il quale è stato concepito un notevole sforzo per conciliare l'eliminazione totale delle frontiere interne in ambito comunitario e l'adozione di adeguate misure compensative da adottare al fine di garantire comunque la sicurezza degli Stati (art. 9) [\(4\)](#).

L'Accordo, come noto, ha previsto la realizzazione di uno schedario informatizzato basato su una banca dati centrale, con sede a Strasburgo, e molteplici sezioni gestite dai singoli Stati appartenenti, nel quale vengono immesse informazioni riguardanti, tra l'altro, beni da sottoporre a sequestro o confisca nell'ambito di un procedimento penale, situati nel territorio della Comunità.

Merita, infine, segnalare la particolare attenzione rivolta dall'Onu alla problematica della mutua cooperazione internazionale in materia di esecuzione di sequestri e confische di proventi illeciti in territorio estero.

L'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite, tenutosi a l'Avana nel 1990, ha costituito l'occasione per approvare, con una risoluzione del 1991, il modello di trattato bilaterale avente ad oggetto l'assistenza giuridica in materia penale, con cui l'Assemblea ha invitato gli Stati affinché rinforzassero la collaborazione reciproca al fine di contrastare più efficacemente la criminalità transnazionale.

Sotto il profilo strettamente tecnico-operativo, il trattato non limita il proprio oggetto alla sola reciproca assistenza tra autorità giudiziarie, ma coinvolge anche le richieste di collaborazione in materia criminale, avanzate tra organi di polizia senza passare attraverso la magistratura.

Il paragrafo 5 del protocollo disciplina l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca emessi da altri Stati, da parte dello Stato richiesto, con possibilità di:

- provvedervi direttamente, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria richiedente;
- adottare tutte le misure necessarie per "immobilizzare" i beni, in attesa che un proprio magistrato emetta un provvedimento analogo a quello del Paese richiedente.

In tal caso risulterà di estrema importanza, per lo Stato richiedente, conoscere anticipatamente la procedura di confisca seguita dall'altra Parte, dovendo procedere ad adeguate allegazioni probatorie.

La risoluzione in esame, d'altro canto, nulla prevede con riguardo alla possibilità di ripartire i proventi confiscati tra Stato richiedente e richiesto (c.d. *"assets sharing"*), fatta salva la possibilità per le Parti di accordarsi in tal senso; in ordine alla tutela dei diritti dei terzi in buona fede, viceversa, questa viene espressamente rimessa al diritto interno di ciascun Paese.

È, infine, il caso di rammentare l'ulteriore strumento tecnico-giuridico, già presente in alcuni ordinamenti stranieri, della c.d. confisca di valore (value confiscation), che consente di sequestrare e confiscare disponibilità economiche di origine lecita per un controvalore pari a quelle di provenienza illecita, sottratte ai provvedimenti delle autorità.

L'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, del resto, ha introdotto nel nostro panorama legislativo tale possibilità con riferimento al reato di usura, prevedendo, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, la confisca di beni, denaro o altra utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari (art. 1, sesto comma) (5).

Come sino ad ora osservato, il processo di "globalizzazione" del fenomeno criminale ha comportato la necessità di coordinare la specifica normativa a livello sovranazionale, soprattutto in un contesto in cui numerosi erano gli Stati privi di strumenti legislativi che consentissero l'adozione di misure conservative dei proventi illeciti.

Lo strumento della Convenzione assunta in sede internazionale e recepita dai singoli Stati membri riveste un ruolo fondamentale proprio ai fini dell'armonizzazione del diritto e della procedura penale, non solo sotto il profilo delle tecniche di investigazione, come sopra esaminate, ma anche con riferimento alla reciproca assistenza tra organi giudiziari.

Il primo approccio con questa opera di armonizzazione del diritto penale risale al 1957, anno in cui a Parigi fu approvata la "Convenzione europea di estradizione" che oltre ad estendere l'applicabilità del particolare istituto anche ai reati fiscali (art. 5) (6), disciplinava la reciproca esecuzione tra gli Stati delle misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

È con la "Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale" adottata a Strasburgo il 20 aprile 1959, strettamente connessa alla precedente, che viene sancito il principio generale secondo cui i singoli Stati membri del Consiglio d'Europa devono concedere reciprocamente *"la più ampia collaborazione giudiziaria in ogni procedimento concernente reati"*, introducendo nel panorama giuridico sovranazionale lo strumento della c.d. rogatoria avente per oggetto il compimento di atti istruttori e la trasmissione di corpo di reato, fascicoli o documenti.

Vale, in merito, richiamare l'esito del recentissimo Accordo tra l'Italia e la Confederazione svizzera, ufficializzato il 9 e 10 luglio 1998 e relativo alla cooperazione tra le reciproche polizie doganali, sottoscritto al fine di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed agevolarne l'applicazione. In forza di tale accordo, possono ora essere consegnati direttamente allo Stato richiedente, al fine della loro confisca, anche i beni provento di reato individuati nello Stato richiesto (art. 8) (7).

Particolare menzione, inoltre, merita la regolamentazione dell'utilizzo di rogatorie finalizzate all'esecuzione del *"sequestro di cose"*, subordinandolo alla condizione della reciproca punibilità del reato sottostante tanto nel Paese richiesto che in quello richiedente.

Solamente con la "Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi" stipulata all'Aja nel 1970 sempre nell'ambito dei lavori del Consiglio d'Europa, è stato apertamente affrontato l'argomento dell'esecuzione di confische in territorio estero di una "somma di denaro" o di un "oggetto specifico", purché nel rispetto del principio della reciprocità.

Uno spirito fortemente innovativo si evince, in proposito, dalla previsione secondo cui il bene o il valore oggetto di confisca può essere rimesso *"allo Stato richiedente, dietro sua domanda"*.

Infine, è la già richiamata "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato" sottoscritta a Strasburgo nel 1990 ad aver impresso un impulso determinante

alla cooperazione internazionale nella lotta contro la grande criminalità, nella consapevolezza finalmente raggiunta che risultati concreti possono essere conseguiti solo privando le organizzazioni criminali dei proventi dei reati (art. 2) [\(8\)](#).

L'intesa esprime, infatti, il principio inderogabile per cui tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del documento, *"cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi"* (art. 7), prevedendo adeguate misure legislative che consentano alle rispettive autorità giudiziarie e di polizia di eseguire nel proprio territorio le misure ablativo-patrimoniali.

3. Reato di corruzione nelle transazioni economiche internazionali e riciclaggio

Una forma assai grave di criminalità economica è rappresentata dalla corruzione, atteso che consente ad imprese ed operatori di rafforzare e consolidare le proprie strutture finanziarie e produttive a scapito dei concorrenti onesti, mediante aggiudicazioni irregolari di appalti e concessioni pubbliche, sottraendo al principio della trasparenza i processi decisionali fondati su indebite forme di elargizione di denaro.

Al riguardo, non possono sottacersi gli indubbi riflessi della corruzione sulla evoluzione del reato di riciclaggio, atteso che la sua diffusione, specie in ambito politico, in alcuni Paesi impedisce l'adozione di legislazioni rispettose delle raccomandazioni emanate a livello internazionale, creando così "zone franche" nelle quali i capitali di provenienza illecita possono affluire agevolmente.

Il ricorso alla corruzione, inoltre, rappresenta una via obbligata per i riciclatori che intendono aggirare i presidi posti a tutela dei sistemi finanziari, posto che la possibilità di poter contare su complicità all'interno di istituzioni creditizie permette di eludere le barriere erette per difendere i circuiti ufficiali dal contagio dei capitali provento di reati.

Non di meno, ricorrenti esperienze operative hanno comprovato la necessità da parte dei corrotti di riciclare i frutti della loro attività illecita prima di poterne godere, così che i canali di movimentazione dei capitali derivanti dalla corruzione sono, sovente, gli stessi utilizzati per la circolazione delle disponibilità della criminalità organizzata.

Pare opportuno, a questo punto, rimarcare la capacità di influire negativamente sul corretto andamento della concorrenza, da parte dei due fenomeni (corruzione e riciclaggio), la cui combinazione comporta uno stravolgimento delle fondamentali regole economiche poste a presidio dell'economia di mercato e della libertà di concorrenza imprenditoriale, potendosi addirittura configurare come una violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Nel corso dell'ultimo decennio, a livello internazionale, analogamente a quanto avvenuto per il riciclaggio, si è andata sviluppando una linea di pensiero che considera la corruzione come una seria minaccia per la democrazia, la crescita economica e la tutela della concorrenza.

Al riguardo, particolare rilevanza assume la Convenzione messa a punto in sede Ocse nel 1997 per contrastare il reato di corruzione dei pubblici funzionari stranieri nell'ambito di transazioni economiche internazionali; tale dispositivo, all'articolo 1, adotta una definizione di corruzione che fa obbligo ai singoli Stati membri di prevedere come reato, nel proprio ordinamento giuridico, la promessa o la dazione di denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale straniero affinché compia o ometta un atto del proprio ufficio, in modo da ottenere un indebito vantaggio (art. 1) [\(9\)](#).

È evidente, in merito, lo sforzo compiuto al fine di superare la tradizionale concezione della corruzione come fattispecie delittuosa posta a tutela del corretto funzionamento della P.A. nazionale, giungendo ad inquadrare la problematica in un contesto globale, dove l'adozione di pratiche corruttive può profondamente turbare la concorrenza fra imprese di paesi diversi e, più in

generale, determinare notevoli distorsioni economiche ostacolando lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali.

La criminalizzazione del reato corruttivo commesso da pubblici funzionari stranieri è strettamente connessa con la problematica della deducibilità a fini fiscali delle tangenti versate a favore di costoro.

Già in passato l'argomento aveva assunto particolare rilevanza, formando oggetto di studio ad opera delle più importanti organizzazioni internazionali, quali Banca Mondiale, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, G 8, Ocse, Onu e Wto, che suggerirono di vietare la deduzione, ai fini fiscali, delle somme illecitamente versate a funzionari pubblici.

Proprio l'Ocse, sulla base dei risultati dei predetti lavori di approfondimento tecnico-giuridico, ha adottato nel 1996 un'apposita Raccomandazione con la quale aveva invitato i Paesi membri che consentivano la deducibilità delle tangenti corrisposte a funzionari pubblici esteri, a riesaminare il favorevole trattamento in un senso più restrittivo, negando tale opportunità.

Allo stato attuale, l'articolo 8 della convenzione Ocse del 1997 [\(10\)](#) prescrive precisi obblighi relativamente alle scritture contabili ed all'adozione di adeguati standards di controllo per evitare la tenuta di conti o l'esecuzione di operazioni al di fuori della contabilità ufficiale, la registrazione di costi inesistenti e di debiti di cui non sia facilmente riscontrabile l'oggetto, nonché l'utilizzazione di falsa documentazione, prevedendo, altresì, l'applicazione di sanzioni di carattere civile, amministrativo e penale per le violazioni di tali disposizioni.

Volendo procedere ad una esemplificazione di quanto appena asserito, basti riferirsi ai c.d. "compensi di mediazione", vale a dire quelle somme corrisposte per le mediazioni operate da soggetti non residenti.

La loro insidia consiste nell'impossibilità di riscontrare l'effettività della prestazione e, in caso positivo, il reale valore dell'operazione a fronte della quale viene eseguito il pagamento.

Questa tecnica consente, quindi, di spostare con facilità da un Paese all'altro consistenti importi ed è pertanto costantemente utilizzata per molteplici finalità illecite quali: esportazione illegale di capitali, creazione di "fondi neri", pagamenti di tangenti a pubblici funzionari esteri, evasione fiscale e riciclaggio di denaro sporco.

Infine, ma non certo meno importante, si evidenzia l'intima connessione del riciclaggio e della corruzione con i reati di false comunicazioni sociali e frode fiscale, sottolineando come la creazione di fondi neri, il pagamento di tangenti, lo spostamento di ingenti disponibilità finanziarie senza una reale giustificazione economica, determinano anche inevitabili ricadute sulla veridicità dei bilanci e dannosi effetti tanto per gli azionisti quanto per l'Erario.

In tema di iniziative anti-corruzione degli Organismi Internazionali, oltre a quanto richiamato in merito all'attività dell'Ocse, già nel 1990 le Nazioni Unite sono intervenute nel dibattito emanando con la "Risoluzione 7" una serie di raccomandazioni affinché Stati membri adottassero misure amministrative e legislative per prevenire e contrastare la corruzione nelle sue forme più varie.

La più recente iniziativa, invece, risale al 1996, quando l'Onu ha adottato, accanto ad un codice di condotta internazionale per pubblici funzionari, anche una dichiarazione contro la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, nella quale è stata prestata particolare attenzione alle fattispecie corruttive commesse all'estero, alla deducibilità fiscale delle tangenti, alla questione riguardante la giurisdizione extraterritoriale ed alla regolamentazione del segreto bancario.

In aggiunta, la dichiarazione delle Nazioni Unite invita i Paesi membri a sviluppare procedure capaci di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti commerciali al di fuori dei propri confini,

incoraggiando codici di condotta e la cooperazione nelle investigazioni e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la corruzione internazionale.

Ancora, il Consiglio d'Europa ha recentemente istituito un apposito gruppo di lavoro sulla corruzione, il quale ha adottato un dettagliato programma in materia di anticorruzione e sta attualmente elaborando un progetto di Convenzione diretto a valutare e ridisegnare gli interventi contro la corruzione e la criminalità organizzata nell'Europa centro-orientale.

Le azioni comunitarie contro la corruzione, infine, si fondano in parte sui principi fondamentali enunciati nello stesso Trattato istitutivo della Comunità, come ad esempio le norme che regolano la concorrenza all'interno del mercato comune. Tra gli interventi recenti, vi è la risoluzione sulla lotta alla corruzione del 15 dicembre 1995 del Parlamento europeo, con la quale si invitano gli Stati membri ad impegnarsi nella lotta alla corruzione, attuando le riforme legislative necessarie all'armonizzazione per quanto riguarda la trasparenza del finanziamento dei partiti politici.

4. Profili internazionali della tassazione dei proventi illeciti

È noto che gli appartenenti ai sodalizi criminali temono maggiormente di essere colpiti nel patrimonio costituito mediante lo svolgimento delle attività illecite, piuttosto che l'applicazione di misure di sicurezza personale.

L'art. 12-*sexies*, primo comma, della legge 356/1992 [\(11\)](#), al riguardo, ha consentito, e tuttora consente, la confisca di ingenti patrimoni riconducibili a persone legate alla criminalità organizzata condannate per associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona, usura, ricettazione e riciclaggio.

Occorre, tuttavia, considerare tale aspetto alla luce del profilo della tassazione dei proventi illeciti, tenendo conto che la cooperazione internazionale opera anche sotto il profilo della imposizione fiscale dei redditi relativi alla commissione di reati all'estero.

Nell'area degli strumenti normativi di supporto alle investigazioni patrimoniali internazionali, merita menzione l'accordo operante dal 1985 tra Amministrazione finanziaria italiana ed "I.R.S.", il servizio per le imposte dirette degli Usa, in materia di verifiche fiscali simultanee.

Tale intesa - conclusa in applicazione delle convenzioni stipulate tra l'Italia e gli Usa per evitare le doppie imposizioni (legge 19 luglio 1956, n. 943 e legge 4 agosto 1984, n. 482) - consente lo svolgimento di verifiche contemporanee nei due Stati, tra l'altro, anche nei casi di violazioni fiscali connesse ad illeciti tributari di carattere penale caratterizzati dagli investimenti, in attività imprenditoriali, di denaro provento di attività criminali.

Ulteriore strumento di assistenza internazionale è rappresentato dallo scambio di informazioni, previsto in materia di Iva intracomunitaria, avvalendosi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la repressione di illeciti di natura fiscale, mentre al di fuori dei confini della Comunità europea la procedura collaborativa subisce un significativo ridimensionamento a causa degli oggettivi impedimenti ancora oggi rappresentati dalla utilizzabilità di elementi probatori acquisiti all'estero, tramite rogatoria dell'Autorità giudiziaria, per provare illeciti fiscali commessi in Italia.

Tentativi nel senso di superare le limitazioni imposte all'utilizzo delle prove acquisite al di fuori dei confini nazionali, sono stati effettuati nell'ambito del comparto delle dogane e delle accise (Consiglio di cooperazione doganale, Organizzazione mondiale doganale, Sistema di cooperazione delle accise), senza però favorire i risultati sperati, atteso che il flusso informativo tra gli Stati aderenti permane a mero livello conoscitivo, senza alcun valore probante.

5. Conclusioni

L'aprirsi di scenari mondiali, come quelli del riciclaggio e della corruzione - così come esaminato - richiede, quindi, di poter disporre di una "intelligence" capace di operare in profondità,

seguendo l'evolversi delle manifestazioni criminali anche in altri Paesi, soprattutto in quelli che non sono propensi a fornire un'adeguata collaborazione.

Nella direzione di delineare una strategia complessiva vanno anche i più recenti indirizzi emersi in sede internazionale come il "Piano di Azione Globale contro la criminalità organizzata" messo a punto dall'Unione europea lo scorso anno.

Il nuovo sistema di contrasto potrà svilupparsi solo in presenza di un miglioramento dell'interscambio informativo.

A tal proposito, va segnalata la linea adottata dal G7 sin dalla riunione di Denver del 1997, nel cui comunicato finale veniva ribadita la volontà dei Sette Grandi di sviluppare la cooperazione tra le agenzie investigative e gli organismi di vigilanza con riguardo ai gravi reati di criminalità economica ed abusi delle disposizioni che regolano i mercati finanziari.

Concludendo, e prendendo spunto proprio dalle affermazioni del G7, si evidenzia come la globalizzazione dei mercati impone, senza ritardi:

- l'adozione di strategie idonee a tutelare, contestualmente, tutti gli interessi pubblici ed, in particolare, il corretto funzionamento dei mercati, evitando i pericolosi effetti derivanti dalla commissione di crimini economici e dalla circolazione dei capitali "sporchi", nonché le distorsioni della concorrenza determinate dalla corruzione;
- la predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio ed intervento, basati sulla rapida ed efficiente circolazione delle informazioni.

In quest'ottica, appare opportuno procedere ad un attento esame della posizione di quei Paesi che, a tutt'oggi, ritengono di seguire politiche non in linea con i principi di correttezza e trasparenza (paradisi finanziari e fiscali o "non cooperative").

[Col. t.ST Dott. Vincenzo Suppa](#)

Note

(1) "Ciascuna parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per la confisca:

- dei prodotti derivanti da reati (...);
- degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali e di attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo (...).

Ciascuna parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i prodotti, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa (...) ai fini di una eventuale confisca".

(2) "L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:

(...)

c) effettuare perquisizioni e confische.

Le parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.

I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca".

(3) "Ai fini della presente direttiva, si intende per riciclaggio la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa (...)".

(4) "Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando".

(5) "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari (...)".

(6) "In materia di tasse ed imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà accordata, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, solo se in tal senso sarà stato deciso dalle Parti Contraenti per ogni singolo reato o categoria di reati".

(7) "Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto".

(8) "Ciascuna parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessaria per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponde a tali proventi".

(9) "Ciascuna Parte adotterà le misure necessarie a prevedere quale reato nell'ambito del proprio ordinamento la condotta di chi offre o promette denaro o altro vantaggio, direttamente o attraverso intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero per beneficio suo o di

una terza persona, in relazione ad un atto ufficiale o relativo allo svolgimento di pubblici doveri, al fine di ottenere vantaggi indebiti nell'espletamento di affari internazionali" (approvato in sede Ocse il 21 novembre 1997).

(10) "Al fine di contrastare la corruzione di pubblici funzionari stranieri efficacemente, ciascun Paese adotterà le misure necessarie, nell'ambito della propria normativa riguardante la tenuta di libri e registri contabili, rendiconti finanziari e conti bancari, allo scopo di impedire l'impiego di contabilità irregolare, l'effettuazione di transazioni inadeguatamente identificate, la registrazione di costi inesistenti e di debiti non documentati circa l'oggetto, nonché l'uso da parte di società di documentazione falsa, finalizzati alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri".

(11) "Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis*, 648-*ter* c.p., nonché dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (...) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".